

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI ,14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 20/D

(Decisioni della Commissione Vertenze Economiche)

La Commissione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 03 giugno 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Fabio Di Cagno, Presidente; Avv. Roberto Borgogno, Vice Presidente; Avv. Marco Baliva, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Antonino Piro, Avv. Federico Romagnoli, Avv. Raffaele Torino, Avv. Marina Vajana, Avv. Enrico Vitali, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario:

1. RECLAMO N.50 DELLA SOCIETA' A.C. SANGIOVANNESE 1927 S.R.L. CONTRO LA SOCIETA' A.S.C. FIGLINE S.R.L. TENDENTE AD OTTENERE IL PAGAMENTO A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER L'UTILIZZO DELLO STADIO COMUNALE DI SAN GIOVANNI VALDARNO "VIRGILIO FEDINI".

La Commissione Vertenze Economiche rigetta il reclamo della società A.C. SANGIOVANNESE 1927 S.R.L. e ordina, per l'effetto, incamerarsi la tassa.

2. APPELLO N. 55 DELLA SOCIETA' F.C. S. ANTONIO ABATE CONTRO SCALZONE ANGELO GIUSEPPE AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DELLA L.N.D. PUBBLICATA NEL C.U. 115/1 DEL 23 FEBBRAIO 2010.

Ordinanza.

3. APPELLO N. 56 DELLA SOCIETA' S.S.D. CENTOBUCHI CALCIO S.R.L CONTRO PIERANTOZZI CLAUDIO AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DELLA L.N.D. PUBBLICATA NEL C.U. 115/1 DEL 23 FEBBRAIO 2010.

La Commissione Vertenze Economiche rigetta l'appello della S.S.D. CENTOBUCHI CALCIO S.R.L. e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici L.N.D.

Per le ragioni di cui in motivazione, dispone, ai sensi dell'art. 50, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva, l'invio degli atti alla Procura Federale in sede, per quanto di eventuale competenza.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

4. APPELLO N. 57 DELLA SOCIETA' G.S. OLEVANESE CONTRO L'A.S.D. BELLIZZI CALCIO AVVERSO LE DELIBERE DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE N. 436-437-459-467-470-476-477-479-481-483-498-508-513-PUBBLICATE NEL C.U. 5/E DEL 25 FEBBRAIO 2010 RELATIVA A VARI CALCIATORI.

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile l'appello della società G.S. OLEVANESE.

Per le ragioni di cui in motivazione, dispone, ai sensi dell'art. 50, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva, l'invio degli atti alla Procura Federale in sede, per quanto di eventuale competenza.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

5. APPELLO N. 58 DELLA SOCIETA' U.S. PIGNA CALCIO CONTRO LA SOCIETA' BACOLI SIBILLA FLEGREA S.R.L. AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE N. 525 – PUBBLICATA SUL C.U. 5/E DEL 25 FEBBRAIO 2010.

La Commissione Vertenze Economiche rigetta l'appello della società U.S. PIGNA CALCIO e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi di Preparazione.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

6. APPELLO N. 59 DELLA SOCIETA' A.S. CASALE CALCIO S.R.L. CONTRO INFANTINO ANDREA AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DELLA L.N.D. PUBBLICATA NEL C.U. 125/1 DEL 23 MARZO 2010.

La Commissione Vertenze Economiche rigetta l'appello della società A.S. CASALE CALCIO S.R.L. e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici L.N.D.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

7. APPELLO N. 60 DELLA SOCIETA' A.S.D. ELPIDIENSE CASCINARE CONTRO BUGARI YURI AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DELLA L.N.D. PUBBLICATA NEL C.U. 125/1 DEL 23 MARZO 2010.

La Commissione Vertenze Economiche rigetta l'appello della società A.S.D. ELPIDIENSE CASCINARE e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici L.N.D.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

8. RECLAMO N.61 DELLA SOCIETA' A.C. ESTE S.R.L. CONTRO LA SOCIETA' REGGINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELL'UFFICIO LAVORO E PREMI DELLA F.I.G.C. IN ORDINE AL PREMIO ALLA CARRIERA (EX ART. 99 BIS N.O.I.F.) PER IL CALCIATORE ADEJO DANIEL.

La Commissione Vertenze Economiche preso atto della comunicazione della società A.C. ESTE del 31.05.2010, confermata e ratificata dalla società REGGINA CALCIO S.P.A., dichiara cessata la materia del contendere.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno

Publicato in Roma il 04 giugno 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete